



COMUNE DI BELPASSO

Città Metropolitana di Catania

UFFICIO LEGALE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 83 del 21/12/2021

diventa esecutiva il 20/02/2022

INDICE

ART.1-Oggetto e ambito di applicazione.....	pag.3
ART.2-Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune	pag.3
ART.3-Requisiti per l'inserimento nell'elenco.....	pag.4
ART.4-Iscrizione All'Albo Comunale.....	pag.5
ART.5-Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco.....	pag.6
ART.6-Condizioni.....	pag.7
ART.7-Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio.....	pag.7
ART.8-Cancellazione dall'elenco.....	pag.8
ART.9-Registro.....	pag.8
ART.10-Pubblicità.....	pag.8
ART.11-Norme di rinvio.....	pag.9

ART.1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, rotazione le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Belpasso, degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
2. Per incarichi di patrocinio legale, si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina, gli incarichi che hanno ad oggetto i servizi legali di cui all'allegato IX al D.Lgs. n. 50/2016, per il conferimento dei quali dovranno essere applicate le disposizioni di cui agli artt. 140, 143 e 144 del medesimo Decreto.

ART. 2

Istituzione dell'elenco degli avvocati patrocinatori del Comune

1. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, la cui tenuta è demandata al Responsabile dell'Ufficio Legale, secondo le modalità descritte nei successivi commi.
2. L'elenco è unico e suddiviso nelle sezioni distinte per tipologia di contenzioso.

-Sezione A - CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO:
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Amministrative: Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) - Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana (C.G. A.R.S.) - Tribunale delle Acque.

-Sezione B - CONTENZIOSO CIVILE:
Assistenza e patrocinio presso le Magistrature Civili: Giudice di Pace – Tribunale - Corte di Appello - Cassazione Civile,

-Sezione C - CONTENZIOSO LAVORISTICO:
Assistenza e patrocinio presso Tribunale quale Giudice del Lavoro - Corte di Appello- Cassazione Civile.

-Sezione D - CONTENZIOSO PENALE:
Assistenza e patrocinio presso Giudice di Pace - Tribunale — Corte di Appello — Cassazione Penale.

-Sezione E – CONTENZIOSO TRIBUTARIO
Assistenza e patrocinio presso la Commissione Tributaria Provinciale - Commissione Tributaria Regionale – Corte di Cassazione.
4. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.

L'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile dell'Ufficio Legale, di Avviso pubblico, da pubblicare sull'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

L'elenco così formato avrà valore e, l'Avvocato inserito nell'elenco non verrà cancellato finché non ne farà richiesta o nei casi di cui all'art.8 del presente Regolamento.

Detto elenco verrà aggiornato annualmente e chiunque potrà presentare istanza per l'inserimento dello stesso in qualsiasi periodo dell'anno e l'iscrizione avrà effetto a partire dall'anno successivo a quello della richiesta.

5. I nominativi dei professionisti richiedenti, ritenuti idonei, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente di assunzione al protocollo della domanda di iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco non costituisce, in alcun modo, giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.

6. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'Elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art 28 del CCNL del 14/09/2000.

7. L'Ente si riserva la motivata facoltà di affidare incarichi di servizi legali a Professionisti non inseriti nell'Albo nei giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni di altissima specializzazione o elevata esperienza o competenza tecnica da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso o nella questione rilevante per la sua soluzione.

8. L'Ente garantisce in ogni caso l'equa ripartizione degli incarichi al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare.

ART. 3

Requisiti per l'inserimento nell'elenco

1. Nell'elenco di cui al precedente articolo 2 possono essere inseriti gli avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti per i cittadini dell'Unione Europea;
- b) godimento diritti civili e politici;
- c) non trovarsi in stato di incompatibilità con la pubblica amministrazione procedente né di avere cause ostative a contrarre con la P A;
- d) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- e) iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati da almeno (tre) anni.
- f) assenza di conflitto di interessi con il Comune di Belpasso consistente nel non avere rapporti di patrocinio in essere contro il Comune di Belpasso e nell'impegnarsi a non assumere per tutta la durata dell'iscrizione nell'elenco e fintanto che sussiste un incarico per la difesa dell'Ente, nel caso di studio associato detta condizione deve essere soddisfatta da tutti i legali che ne fanno parte,
- g) non aver rappresentato controparti in controversie contro il Comune di Belpasso negli ultimi due anni in cause di diritto civile, penale, amministrativo ed in procedimenti stragiudiziali e fintanto che i giudizi siano pendenti;

- h) non essere stati destinatari di una sentenza di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 444 C PP per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- i) non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova nell'esercizio della propria attività professionale;
- l) non avere subito sanzioni disciplinari attivate dall'Ordine di appartenenza in relazione all'esercizio della propria attività professionale,
- m) essere in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali,
- n) essere in regola con il pagamento imposte e tasse,
- o) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni; di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dal d.lgs 159 del 2011;
- p) insussistenza dei motivi di esclusione di cui all' art 80 del d.lgs. n.50 del 2016.

2. In caso di studio associato tutti i requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti da tutti i partecipanti allo studio.

3. Non è consentito, a pena di esclusione, ad uno o più professionisti che facciano parte di uno studio associato o di una società di professionisti, essere iscritto all'elenco singolarmente e, contemporaneamente, come rappresentante di uno studio associato o di una società.

ART 4

Iscrizione All'Albo comunale

1. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato, con indicazione della sezione dell'elenco (max 2 sezione) a cui chiede di essere iscritto in relazione alla professionalità e/o specializzazione risultante dal proprio curriculum vitae. (E.4.1)

2. L'istanza, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata, oltre che dell'autocertificazione redatta ai sensi del D.P.R. 445 del 2000 dei requisiti indicati all'art 3 del presente regolamento, dalla seguente documentazione:

a) Autocertificazione, con le modalità di cui al D P.R 28/12/ 2000, n. 445 e successive modificazioni, corredata del documento di riconoscimento. in ordine ai requisiti sopra indicati ed seguenti stati:

-nominativi dei componenti lo studio associato;

-numero iscrizione alla Cassa forense;

-indicazione partita iva se soggetto obbligato;

-indicazione pec, l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza con

-indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni,

-eventuale abilitazione al patrocinio aventi le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso e relativa data;

b) Curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione nelle materie della specifica sezione dell'Elenco a cui si chiede l'iscrizione;

c) Dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Belpasso o in conflitto di interessi del Comune per la durata del rapporto instaurato;

d) Dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Comunale e delle previsioni in esso contenute e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione;

e) L'impegno a rendere gratuitamente all'Ente, in caso di nomina, un parere preliminare in ordine alla sussistenza, In fatto e diritto, di ragioni per agire o resistere in giudizio;

f) Copia della polizza assicurativa per la dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale,

- g) Dichiarazione di accettazione in caso di conferimento dell'incarico della decurtazione del compenso rispetto agli importi previsti dal D. M. Giustizia 10/03/2014, n 55;
- h) copia del presente avviso e dell'allegato disciplinare sottoscritti per presa visione ed accettazione;
3. L'iscrizione resta subordinata alla verifica della veridicità di quanto dichiarato, nonché della regolarità contributiva in capo al professionista. Il Comune si riserva, inoltre, di verificare in ogni momento il permanere delle condizioni che hanno consentito l'iscrizione e di verificare la regolarità contributiva alla Cassa Forense prima di procedere alla liquidazione dei compensi.
4. Per gli studi associati i requisiti e la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi a ciascun componente.
5. Le domande incomplete possono essere sanate entro cinque giorni dalla notifica della relativa richiesta.
6. La presenza di situazioni o posizioni in contrasto con le norme del presente Regolamento determinano decadenza dall'incarico e la conseguente esclusione dell'elenco.

ART. 5

Affidamento degli incarichi gli iscritti nell'Elenco

1. La decisione in ordine alla necessità di attivarsi e/o resistere in giudizio è assunta con deliberazione della Giunta Comunale sulla relazione del Responsabile dell'Ufficio legale a cui afferisce la controversia, *rationae e materiae*, in cui sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'Ente.
2. Il Responsabile dell'Ufficio Legale, che ha la gestione dell'Albo, o in caso di vacanza il Segretario Comunale, individua il nominativo del professionista a cui affidare l'incarico di patrocinio legale in relazione alla specializzazione necessaria allo svolgimento dell'incarico, e secondo l'ordine di iscrizione all'Albo, su indicazione della G.M, possibilmente nel rispetto del principio della rotazione, fermo restando quanto indicato nel successivo comma 10. (E.5.1)
3. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco disponibile e nel rispetto dei seguenti principi:
- casi di consequenzialità (appello) o complementarità (incarichi precedentemente conferiti al difensore aventi il medesimo oggetto),
 - foro di competenza della causa da affidare;
 - rotazione prima di conferire un altro incarico a chi è stato già destinatario di uno,
 - assenza conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense ed al codice integrativo di disciplina dell'Ente.
4. Il Responsabile è libero di valutare nel caso in cui si tratta di gradi di giudizio successivi relativi alla medesima controversia, di affidare l'incarico ad un difensore distinto da quello che ha rappresentato l'Ente nella precedente fase del giudizio.
5. Nel momento in cui il professionista accetta l'incarico, dovrà rilasciare apposita dichiarazione di non accettare incarichi da terzi, pubblici o privati, contro il Comune, per la durata del rapporto instaurato e dell'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato.

6. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi contro il Comune per terzi, pubblici o privati, o che, senza giustificato motivo, hanno rinunciato ad altro incarico conferito dallo stesso Comune;

7. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.

8. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio, in tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

9. La individuazione ed il conferimento di un incarico per la difesa dell'Ente per una controversia giudiziaria in una delle sezioni scelte, comporterà la non conferibilità, per l'anno in corso, di incarichi legali riguardanti l'altra sezione di iscrizione del succitato albo, fermo restando quanto specificato all'art. 2 comma 7. (E.5.3)

10. L'Ente garantisce in ogni caso l'equa ripartizione degli incarichi, al fine di evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all'oggetto e alla competenza professionale richiesta per lo svolgimento dell'incarico da affidare. (E.5.2)

ART 6 Condizioni

1. L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere il seguente contenuto:
- a) l'indicazione del valore della causa;
 - b) il compenso professionale che viene determinato con riferimento ai minimi tariffari dello scaglione di riferimento di cui alle tabelle dei nuovi parametri forensi allegate al D M n. 55/2014 come disposto dal successivo articolo con possibilità di effettuare una decurtazione fino al 50%;
 - c) obbligo del professionista ad unificare o richiedere l'unificazione di giudizi aventi lo stesso oggetto;
 - d) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito;
 - e) obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
 - f) obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
 - g) garantire la propria personale reperibilità anche attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare.

ART 7 Corrispettivo. Attività di domiciliazione. Contratto di patrocinio

1. Il corrispettivo al professionista esterno, sarà determinato per ogni singolo incarico conferito assumendo quale valore di pertinenza il parametro di cui alle tabelle forensi allegate al D M n. 55/2014 in base allo scaglione ed alla procedura di riferimento, nella misura minima. Il compenso pattuito sarà ridotto del 20%, nella fase di liquidazione, in caso di abbandono del giudizio.

2. In caso di studi associati, il corrispettivo sarà comunque e sempre determinato come se l'attività fosse svolta da un unico professionista.

3. In caso di transazione o conciliazione giudiziale il compenso verrà corrisposto limitatamente all'attività effettivamente espletata e senza previsioni di aumenti di cui al D.M 55/2014 nella misura determinata, fermo restando la liquidazione delle fasi precedenti e fermo restando la non liquidazione delle fasi successive.
4. Nel caso in cui per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, la parcella sarà unica per il professionista incaricato che provvederà tempestivamente a comunicare i costi della domiciliazione all'Ente, dietro presentazione di parcella del domiciliatario, e che provvederà a sue cure e spese in ordine alla predetta incombenza.
5. Il professionista incaricato dovrà sottoscrivere apposito disciplinare di incarico, come da schema allegato al presente Regolamento.
6. Il Responsabile dell'Ufficio Legale provvederà all'impegno della spesa e a conclusione del giudizio, alla relativa liquidazione, previa presentazione della fattura elettronica.
7. Su richiesta del professionista, previa comunicazione del Comune dell'avvenuto impegno di spesa e presentazione di fattura elettronica, potrà essere riconosciuto un anticipo in misura non superiore al 50% dell'importo massimo presunto indicato in parcella oltre alle spese vive da sostenere per avviare il giudizio;

ART 8 **Cancellazione dall'elenco**

1. E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:
 - abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
 - abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
 - siano, comunque, incorsi in gravi inadempienze su istanza del richiedente sopravvenuta incompatibilità.
2. La cancellazione è disposta con provvedimento del responsabile dell'Ufficio Legale e comunicata via pec al legale.

ART 9 **Registro**

1. Al fine di garantire il rispetto dei principi di rotazione e trasparenza è istituito un "Registro degli incarichi conferiti" e la tenuta dello stesso è affidata al Responsabile dell'Ufficio Legale.

ART. 10 **Pubblicità**

1. L'elenco dei professionisti Avvocati patrocinatori del Comune ed il Registro degli incarichi sono pubblici nelle forme previste dai regolamenti interni e da quelle ritenute più idonee a garantirne la maggiore diffusione.
2. Per l'iscrizione nell'elenco, il Comune, al fine di assicurare la massima diffusione, attua le più opportune forme di pubblicità, tra cui la pubblicazione di un avviso all'Albo pretorio e sul portale Web dell'Ente.

3. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati, sul sito istituzionale — Sezione Amministrazione Trasparente in conformità a quanto previsto dal D Lgs. 33/2013.

4. L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART.11

Norme di rinvio

1 . Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.